

Alle Federazioni Sportive Nazionali
Alle Discipline Sportive Associate
Agli Enti di Promozione Sportiva
Alle Associazioni Benemerite

e, p.c. Comitato Italiano Paralimpico

Oggetto: Attività di alternanza scuola lavoro - chiarimenti interpretativi del MIUR relativi al sistema sportivo

la Legge 107/2015 "la Buona Scuola" ha inserito organicamente l'attività di alternanza scuola lavoro nell'offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. La legge prevede, a partire dalle classi terze e per tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione, un monte ore obbligatorio di alternanza da effettuarsi nell'ultimo triennio delle superiori: 400 per i tecnici e professionali e 200 per i licei.

In proposito si informa che sono stati recentemente pubblicati dal MIUR, con nota del 28 marzo 2017 n.° 3355, alcuni importanti chiarimenti - ad integrazione di quanto già riportato nella guida operativa pubblicata lo scorso anno - anche in risposta a quesiti provenienti da famiglie, scuole e soggetti che intendono ospitare gli studenti coinvolti nell'esperienza di alternanza.

In particolare si richiama l'attenzione su due chiarimenti importanti per il sistema sportivo, inseriti proprio per far fronte a richieste ed esigenze espresse, anche per il tramite del CONI, da diversi organismi sportivi, oltreché dalle famiglie e dalle istituzioni scolastiche:

- Alternanza scuola lavoro negli enti di tipo associativo, che svolgono attività culturale o sportiva ;
- Alternanza scuola lavoro per studenti-atleti di alto livello agonistico .

In riferimento al primo chiarimento, ed in particolare al quesito ***“Vi è la possibilità di attivare percorsi di alternanza scuola lavoro presso società, enti o associazioni sportive?”***

La nota ricorda che la legge 107/2015, all'art. 1, comma 34, inserisce tra le strutture che possono ospitare attività di alternanza scuola lavoro anche gli “Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI”.

E dopo aver elencato gli Enti riconosciuti dal CONI specifica che, *“sebbene la norma faccia riferimento alle suddette organizzazioni, si ritiene - anche in base al richiamo generale agli “enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore” operato dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 - che le esperienze di alternanza possano essere programmate anche presso Enti, Federazioni Sportive, Discipline Associate, società o associazioni sportive riconosciute dal CONI. Al riguardo, il requisito del riconoscimento garantisce l’esistenza di capacità organizzative e strutturali minime atte ad assicurare un accettabile livello di qualità dei percorsi di alternanza ivi attivati”.*

In riferimento al secondo chiarimento ed in particolare al quesito ***“Vi è la possibilità, per uno studente che pratica attività sportiva di alto livello agonistico, di assolvere all’impegno dell’alternanza scuola lavoro ed in che modo?”***

Nel rispondere al quesito la nota richiama il quadro di riferimento comunitario (EU Guidelines on dual careers of Athletes) e nazionale; nello specifico la legge 107 del 2015 che all' art. 1, comma 7 prevede tra gli obiettivi formativi primari “ l’attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica”; il Decreto Ministeriale n°. 935 del 2015 che ha promosso un programma sperimentale per il sostegno agli studenti atleti di alto livello iscritti agli istituti secondari di secondo grado; il protocollo di intesa triennale MIUR-CONI siglato il 28 novembre 2016, nel quale si fa riferimento a strumenti di sostegno degli studenti atleti di alto livello ivi compresi quelli afferenti le esperienze di alternanza scuola lavoro.

Coerentemente con il quadro di riferimento succitato, la nota prevede che *“per gli studenti-atleti di “Alto livello” frequentanti le classi terze, quarte e quinte dei percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, le attività di alternanza scuola lavoro potranno comprendere gli impegni sportivi”.*

“Una Convenzione dovrà regolare i rapporti tra la scuola e la struttura ospitante, identificata con l’Ente, Federazione, società o associazione sportiva riconosciuti dal CONI che segue il percorso atletico dello studente, la quale provvederà a designare il tutor esterno con il compito di assicurare il raccordo tra quest’ultima e l’istituzione scolastica”.

Le categorie di studenti – atleti a cui si applica il disposto di cui sopra sono quelle identificate dalla commissione prevista dal D.M. n° 93, costituita da rappresentanti del MIUR, del CONI, del CIP e della Lega Calcio Serie A :

- a) Rappresentanti delle nazionali partecipanti a competizioni internazionali;

- b) Per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 12 posti della classifica nazionale di categoria giovanile all'inizio dell'anno scolastico di riferimento;
- c) Atleti delle Società degli sport professionisti di squadra di cui alla legge 91/1981 che partecipano ai seguenti campionati: Calcio (serie A, serie B, Lega Pro, Primavera, Under 17 serie A e B, Berretti); Basket (A1/ Under 20 élite, Under 20 eccellenza);
- d) Studenti coinvolti nella preparazione ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Pyeongchang 2018, ai Giochi Olimpici e Paralimpici estivi di Tokio 2020, ai Giochi Olimpici e Paralimpici giovanili estivi di Buenos Aires 2018, ai Giochi Olimpici e Paralimpici giovanili invernali di Losanna 2020, ovvero ciascuno studente riconosciuto "Atleta di Interesse Nazionale" dalla Federazione o dalle Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento.

L'appartenenza dello studente ad una delle suddette categorie di atleti deve essere attestata da parte della Federazione sportiva di riferimento.

Per maggiori approfondimenti si invita a prendere visione della nota MIUR n.° 3355 del 28 marzo 2017 e dei chiarimenti interpretativi che si allegano (punti 1 e 3) o a contattare responsabilitasociale@coni.it.

L'obiettivo comune che si vuole realizzare è quello di aiutare i nostri atleti di alto livello a conciliare il percorso sportivo e quello scolastico; si ritiene che questo intervento rappresenti anche un importante messaggio di attenzione verso questi atleti e un riconoscimento delle competenze significative che si possono acquisire con l'impegno sportivo.

Cordiali saluti

Roberto Fabbricini


Allegato: Nota MIUR prot. 3355 del 28-03-2017